

IL COLLEGIO DI MILANO

- Prof. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Prof. Avv. Alberto Monti	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 25 gennaio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente con reclamo del 12 maggio 2010 lamentava con la convenuta di avere ricevuto ripetute assicurazioni che le sarebbe stato concessa una linea di affidamento ed in tale prospettiva si era procurata una controgaranzia dal CNA di Padova. Successivamente la banca le aveva negato l'affidamento richiesto, cagionandole un grave danno; la reclamante diffidava perciò la banca a fornirle una esauriente motivazione del suo comportamento ed a formulare una proposta riparatrice in un breve termine.

Rispondeva la banca osservando che l'unico rapporto intercorso con la reclamante era di conto corrente, e questo presentava un saldo passivo per il quale era stato intimato alla cliente il rientro immediato.

Contrariamente a quanto affermava la reclamante, non risultava nessuna richiesta di affidamento da essa pervenuta, né risultava alcuna evidenza di istruttoria per la concessione di un finanziamento richiesto dalla reclamante.

Con successivo ricorso, al quale ha allegato la corrispondenza intercorsa con la banca convenuta, la ricorrente, premesso che dopo lunga attesa la banca le aveva comunicato l'esito negativo della sua richiesta, ha avanzato istanza di risarcimento del danno nella



misura di euro 50.000, dovuto al fatto di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per aprire una nuova linea di credito di euro 50.000.

La banca ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni con le quali ha contestato la richiesta risarcitoria rilevando che non era sorretta da alcuna prova, sia pur generica, del danno subito. Ha negato che vi fossero state trattative per la concessione di un affidamento, ammettendo che vi erano stati semplici scambi di informative a livello commerciale. Ha ribadito quanto già detto nella risposta al reclamo, cioè che la ricorrente era titolare di un conto corrente mai affidato, con uno scoperto non autorizzato il cui rientro era stato più volte intimato alla ricorrente.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta risulta che la società ricorrente aveva chiesto all'intermediario la concessione di una linea di credito per 50.000 euro nell'ottobre 2009. Risulta altresì che la situazione finanziaria della richiedente, già alla data della richiesta di finanziamento era critica; infatti il conto corrente aperto presso la banca convenuta era passivo e la società non era stata ancora in grado, dopo diversi mesi, di rientrare dallo scoperto.

Inoltre, dall'analisi della documentazione contabile aziendale della richiedente, successiva alla domanda di finanziamento, era risultata una forte contrazione del fatturato accompagnata dalla segnalazione di considerevoli sconfinamenti in centrale rischi, indice di un generale deterioramento della sua situazione finanziaria.

Va considerato che qualora l'intermediario, a fronte della richiesta di un'apertura di credito da parte di una società, compia gli opportuni accertamenti e rilevi che il complessivo quadro finanziario e contabile aziendale della società richiedente non offre una positiva valutazione del merito della stessa e sconsigli un affidamento, legittimamente rifiuta di accogliere la richiesta di finanziamento ed ha soltanto l'onere di darne comunicazione all'interessato in tempi brevi.

Ma l'obbligo dell'intermediario di dare al soggetto che richiede un finanziamento la comunicazione del mancato accoglimento della richiesta in tempi brevi, deve essere correlato alla modalità con la quale viene formulata la domanda ed alla complessità dell'istruttoria che si rende necessaria nel caso concreto.

Se, come nella fattispecie in esame, la domanda viene avanzata informalmente, quasi a titolo informativo, da un soggetto che presenta già conti in sofferenza, il dovere dell'intermediario di rispondere in tempi rapidi deve essere rapportato alla necessità di svolgere indagini tecniche lunghe e laboriose – che possono comprendere anche un periodo di osservazione dell'andamento dell'impresa del richiedente - al fine di stabilire se la domanda sia meritevole di accoglimento.

Non può essere, perciò, rimproverato all'intermediario di avere comunicato dopo alcuni mesi al richiedente la decisione di non accettare la richiesta *informale* di finanziamento, qualora l'evoluzione delle condizioni aziendali e finanziarie dell'istante, *nel frattempo riscontrate*, esigano accertamenti e valutazioni sempre più aggiornate e prudenti .

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO